



**CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA
IPOTESI DI ACCORDO N. 6 /2019**

Oggetto: modalità e criteri di ripartizione del fondo concernente gli incentivi per le funzioni tecniche ex art 113 del D.lgs.50/2016.

Tra le parti

così costituite:

- 1) Commissione di Parte Pubblica, costituita ai sensi dell'art. 42 del CCNL del 19.04.2018 relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca 2016 – 2018 dal Rettore e dal Direttore Generale;
- 2) Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U./R.S.A.), eletta il 17, 18 e 19 aprile 2018;

- Visto che l'art. 113 del D.lgs. 18.4.2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici), in vigore dal 20.4.2016, ha abrogato la disciplina degli incentivi alla progettazione contenuta nell'art. 93 del D.lgs. 12.4.2006 n. 163, introducendo una nuova disciplina in tema di riparto del fondo per l'incentivazione delle "funzioni tecniche" disponendo quanto segue:
- *comma 1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.*
- *comma 2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione .*
- *comma 3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 e' ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale*



Università degli Studi di Udine

- *comma 4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata e' destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacita' di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse puo' essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Universita' e gli istituti scolastici superiori.*
- *Comma 5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, puo' essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.*
- *Comma 5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.*
- visto che il comma 3 dell'art. 113 del D.lgs. 18.4.2016 n. 50 dispone che *"l'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti";*

si conviene quanto segue:

di sottoscrivere l'allegata ipotesi di regolamento nella parte concernente le "modalità" e i "criteri" di ripartizione del fondo costituito ai sensi dell'art. 113, comma 2, del D.lgs. 18.4.2016 n. 50.

Letto, firmato e sottoscritto.

Udine, 23.10.2019

La Commissione di Parte Pubblica

f.to

Prof. Angelo Montanari (Prorettore)
Dott. Massimo Di Silverio (Direttore Generale)

La Parte Sindacale

f.to

Francesca Tonacci (FLC CGIL)
Angela Sepulcri (FLC CGIL)
Stefano Ferraro (FLC CGIL)
Guido Zanette (FLC CGIL)
Lionello Fabris (FLC CGIL)
Elisabetta Farisco (FLC CGIL)
Luciano Picone (CONFSAL SNALS)
Gemma Geatti (GILDA UNAMS)
Oscar Romano (CONFSAL SNALS)
Valter Tosti (CISL Università)

Vista la deliberazione del Consiglio d'Amministrazione di approvazione del "Regolamento recante norme per la formazione e la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d. lgs. 50/2016" in data 26.11.2019

IL RETTORE
Fto Prof. Roberto Pinton



REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA FORMAZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'istituto del fondo di incentivazione per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'Università degli Studi di Udine, in conformità a quanto previsto dall'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e secondo le modalità e i criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche inerenti le seguenti attività:

- attività di programmazione della spesa per investimenti;
- attività per la valutazione preventiva dei progetti;
- attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara;
- attività di esecuzione dei contratti pubblici;
- attività di Responsabile unico del procedimento;
- attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
- attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
- attività di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

2. Sono esclusi dalla corresponsione degli incentivi tutti i lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000 e le manutenzioni ordinarie, salvo che queste risultino di particolare complessità.

3. Il presente regolamento si applica anche agli appalti di servizi e forniture nel caso in cui è nominato il Direttore dell'esecuzione.

4. Il Direttore dell'esecuzione può essere nominato dal Direttore generale nei seguenti casi:

- a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
- b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- c. prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
- d. interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- e. per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

Art. 3 - Soggetti beneficiari e costituzione del Gruppo di lavoro



1. I soggetti beneficiari del fondo sono individuati nel personale tecnico amministrativo dell'Università degli Studi di Udine che svolgono direttamente, ovvero collaborano, alle funzioni tecniche inerenti le attività di cui all'art. 2, comma 1, del presente regolamento, in relazione alle rispettive responsabilità assunte.
2. Il Responsabile della struttura competente, tenuto conto del possesso dei requisiti di professionalità richiesti dalla normativa vigente, nomina il Responsabile Unico del Procedimento e, sentito quest'ultimo, nomina il Direttore dei lavori e il collaudatore, nonché i relativi collaboratori. In caso di individuazione di collaboratori afferenti ad altre unità organizzative, compreso il personale afferente alle strutture dipartimentali, dovrà esserci il consenso del Responsabile della struttura di appartenenza.
3. Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati agli uffici competenti allo svolgimento delle funzioni tecniche incentivabili ai sensi del Codice, l'individuazione dei soggetti a cui affidare le attività incentivabili deve avvenire nel rispetto delle specifiche responsabilità, competenze ed esperienze professionali richieste e deve tendere ad assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi e delle attività.
4. Il Gruppo di lavoro, così come individuato ai sensi del comma 2, è costituito da figure professionali, operative e di supporto che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione/esecuzione dell'opera, lavoro, fornitura o servizio.
5. L'atto di nomina dei soggetti di cui al comma 2 deve indicare:
 - l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare e il relativo programma di finanziamento;
 - l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura e l'importo del fondo, come determinato ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento;
 - il cronoprogramma delle attività da svolgersi;
 - i nominativi e i ruoli dei dipendenti che concorrono a formare il Gruppo di lavoro;
 - le aliquote da destinare ai singoli componenti del Gruppo di lavoro.
6. Eventuali variazioni dei componenti del Gruppo di lavoro e delle percentuali loro spettanti sono possibili, nei limiti indicati dalla tabella allegata, con atto del Responsabile della struttura competente, sentito il RUP o su proposta dello stesso.

Art. 4 - Costituzione e destinazione del fondo di incentivazione

1. La percentuale massima prevista dal D. Lgs. 50/2016, non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o un lavoro, servizio o fornitura viene graduata secondo i seguenti criteri:
 - a) 1,8% per lavori, servizi o forniture a base di gara inferiore a 1.000.000,00 euro;
 - b) 1,6% per lavori, servizi o forniture a base di gara compresa tra 1.000.001,00 euro e 5.000.000,00 euro;
 - c) 1,4% per lavori, servizi o forniture a base di gara superiore a 5.000.000,00 euro.
2. L'80% della quota, così come individuata sulla base dei criteri di cui al comma 1 del presente articolo, è ripartita tra i soggetti di cui all'art. 3 del presente regolamento in relazione all'attività svolta secondo le fasi e le percentuali indicate nella tabella allegata. Eventuali scostamenti dalle predette percentuali sono



Università degli Studi di Udine

consentiti nel limite del 4%, sempre nel rispetto del limite percentuale totale complessivo, e devono essere adeguatamente motivati.

3. Il restante 20% della quota di cui al comma 1, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazioni vincolata, sarà destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione nonché per l'attivazione presso l'Università di Udine di tirocini formativi e di orientamento così come previsti dalla normativa vigente in materia.

4. La quota accantonata, di cui al comma 1, deve essere prevista ed inserita tra le somme a disposizione del quadro economico dell'opera e del lavoro, del servizio o della fornitura, a valere sugli stanziamenti previsti per i singoli appalti o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

5. In caso di lavori, servizi o forniture acquisiti tramite Centrali di committenza, tra le quali Consip s.p.a., il fondo di cui all'art. 4, comma 2, è costituito dalla sola quota parte relativa alla fase esecutiva, nella misura percentuale indicata nella tabella allegata.

Art. 5 - Ripartizione del fondo di incentivazione

1. La ripartizione del fondo di incentivazione, di cui all'art. 4, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, risulta suddivisa in funzione del ruolo ricoperto e dell'attività svolta secondo le percentuali riportate nella tabella allegata.

2. In caso di svolgimento di una delle attività di cui all'art. 2, comma 1, da parte di più soggetti, la relativa quota incentivante verrà ripartita tra tutti i soggetti coinvolti secondo criteri definiti nell'atto di nomina in funzione dell'attività che verrà svolta dai singoli. In caso di avvicendamento di due o più Responsabili del Procedimento, la quota incentivante verrà ripartita secondo criteri definiti dal Responsabile della struttura competente in funzione dell'effettiva attività svolta da ciascuno di questi.

3. L'incentivo non viene corrisposto a personale con qualifica dirigenziale.

4. Le quote di incentivazione relative ad attività non svolte dai dipendenti dell'Ateneo o svolte da personale con qualifica dirigenziale, incrementano la quota del fondo di cui all'art. 4, comma 2, del presente regolamento.

5. In caso di lavori, servizi o forniture acquisiti tramite Centrali di committenza le quote di incentivazione del fondo, così come costituito ai sensi dell'art. 4, comma 5, sono dovute esclusivamente per lo svolgimento di attività inerenti alla fase di esecuzione, ovvero per tutte quelle attività relative a fasi successive alla stipula del contratto.

Art. 6 - Liquidazione delle quote di incentivazione

1. Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, a seguito di accertamento della regolarità degli atti e dell'avvenuto espletamento delle singole fasi, il Dirigente e/o il Responsabile della struttura competente, previo monitoraggio dei tempi e dei costi dei lavori previsti nel cronoprogramma e previo monitoraggio della qualità dei servizi e forniture erogati, dispone con proprio atto la liquidazione delle quote di incentivazione ai soggetti incaricati secondo la tempistica disposta dai successivi commi.

2. In caso di opere o lavori, la quota destinata al Responsabile Unico del Procedimento ed ai suoi collaboratori sarà attribuita per il 30% all'approvazione del progetto esecutivo, per il 20% all'aggiudicazione, per il 40% durante l'esecuzione del contratto, in proporzione all'avanzamento dei lavori



Università degli Studi di Udine

con attribuzione della quota al termine di ogni anno solare in misura proporzionale ai certificati di pagamento emessi nell'anno e per il restante 10% all'approvazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo.

3. In caso di servizi o forniture, la quota destinata al Responsabile Unico del Procedimento ed ai suoi collaboratori sarà attribuita per il 50% all'aggiudicazione, per il 40% durante l'esecuzione del contratto, con attribuzione della quota al termine di ogni anno solare in misura proporzionale ai certificati di pagamento emessi nell'anno e per il restante 10% all'emissione del certificato di regolare esecuzione o di conformità.

4. La quota destinata al Direttore dei lavori ovvero al Direttore dell'esecuzione e ai loro collaboratori sarà attribuita al termine di ogni anno solare in misura proporzionale agli stati di avanzamento emessi nell'anno.

5. Il saldo dell'incentivo al Direttore dei lavori ovvero al Direttore dell'esecuzione e la quota destinata al collaudatore, sarà attribuita all'approvazione dell'atto di collaudo o di regolare esecuzione o di verifica di conformità.

6. Gli incentivi corrisposti al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo, salvo eventuale limite inferiore determinato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale.

7. A fini di trasparenza e monitoraggio, verranno resi disponibili report annuali contenenti dati relativi all'applicazione del presente Regolamento

Art. 7 - Riduzione degli incentivi a fronte di incrementi dei costi e dei tempi previsti

1. Nel caso in cui non vengano rispettati i tempi e i costi previsti nei documenti di programmazione per cause imputabili direttamente all'attività dei soggetti incaricati, l'incentivo spettante è ridotto dal Dirigente o dal Responsabile della struttura in misura proporzionale ai maggiori tempi o oneri.

2. La somma che residua costituisce economia del fondo.

Art. 8- Entrata in vigore e disciplina transitoria

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione con Decreto Rettorale.

2. Le attività svolte relative a procedure e contratti per i quali i bandi o avvisi siano stati pubblicati successivamente dall'entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016, sono oggetto di incentivo alle condizioni e con le modalità riportate nel presente regolamento e solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o Programma di acquisti.



TABELLA ALLEGATA

Forniture e servizi durata annuale					
Ruoli/Attività		Percentuali della quota incentivante da attribuire al personale dipendente			
Fino al certificato di regolare esecuzione		100% del valore dell'incentivo destinato ai ruoli/attività tecniche			
Funzioni del Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	RUP	20%	12%		
	Collaboratori			8%	
Assistenza attività di programmazione	Referente unico	2%	1%		
	Collaboratori			1%	
Assistenza a predisposizione e valutazione progetti di acquisizione	Responsabile	20%	12%		
	Collaboratori			8%	
Assistenza a predisposizione e controllo procedure di bando	Responsabile	20%	12%		
	Collaboratori			8%	
Assistenza a predisposizione e controllo procedure di esecuzione	Responsabile	20%	12%		
	Collaboratori			8%	
Funzione del Direttore dell'esecuzione (DE)	DE	18%	11%		
	Collaboratori			7%	
	Totale	100%	100%		
In assenza di collaboratori la relativa quota sarà destinata al responsabile					
Il responsabile dell'unità organizzativa deputato al liquidazione delle quote potrà prevedere motivati correttivi nel limite massimo di +/- 4%					

Forniture e servizi durata pluriennale									
Ruoli/Attività		Percentuali della quota incentivante da attribuire al personale dipendente							
Fino alla stipula del contratto		60% del valore dell'incentivo destinato ai ruoli/attività tecniche							
Funzioni del Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	RUP	20%	12%						
	Collaboratori			8%					
Assistenza attività di programmazione	Referente unico	2%	1%						
	Collaboratori			1%					
Assistenza a predisposizione e valutazione progetti di acquisizione	Responsabile	15%	9,5%						
	Collaboratori			5,5%					
Assistenza a predisposizione e controllo procedure di bando	Responsabile	15%	9,5%						
	Collaboratori			5,5%					
Assistenza a predisposizione e controllo procedure di esecuzione	Responsabile	8%	6%						
	Collaboratori			2%					
	Totale	60%	60%						
Dopo la stipula del contratto e fino al certificato di regolare esecuzione		40% del valore dell'incentivo destinato ai ruoli/attività tecniche							
Funzioni del Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	RUP	20%	12%						
	Collaboratori			8%					
Funzione del Direttore dell'esecuzione (DE)	DE	20%	12%						
	Collaboratori			8%					
	Totale	40%	40%						
In assenza di collaboratori la relativa quota sarà destinata al responsabile									
Il responsabile dell'unità organizzativa deputato al liquidazione delle quote potrà prevedere motivati correttivi aggiungendo o togliendo punti percentuali nel limite di 4 per ogni quota e mantenendo il totale complessivo previsto dalla tabella.									



Università degli Studi di Udine

Forniture e servizi i adesione ad accordo quadro/convenzione di una centrale di committenza compresa CONSIP spa

Dopo la stipula del contratto e fino al certificato di regolare esecuzione		40% del valore dell'incentivo destinato ai ruoli/attività tecniche	
Funzioni del Responsabile Unico del Procedimento (RUP):	RUP		
	Collaboratori	20%	8%
Funzione del Direttore dell'esecuzione (DE):	DE	20%	12%
	Collaboratori		8%
	Totale	40%	40%

LAVORI			
ATTIVITA'	RUOLI	Percentuali della quota incentivante da attribuire al personale dipendente	
Attività di responsabile unico del procedimento (RUP)	RUP		20%
	Collaboratori	30%	10%
Attività di programmazione della spesa per investimenti	Referente unico	2%	1,0%
	Collaboratori		1,0%
Verifica preventiva dei progetti ai fini della validazione [art. 26 D.lgs 50/2016]	Responsabile	13%	8,0%
	Collaboratori		5,0%
Attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando	Responsabile	15%	10,0%
	Collaboratori		5,0%
	Totale	60%	60%
Dopo la stipula del contratto e fino al certificato di regolare esecuzione		40% del valore dell'incentivo destinato ai ruoli/attività tecniche	
Funzioni del Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	RUP		5%
	Collaboratori	10%	5%
Attività di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici	DIRETTORE LAVORI	20%	15%
	Collaboratori		5%
Attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità	COLLAUDATORE T.A.	5%	3%
	Collaboratori		2%
Attività di collaudatore statico	COLLAUDATORE STATICO	5%	3%
	Collaboratori		2%
	Totale	40%	40%